

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 733</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BOCCADUTRI, MIGLIORE, PILOZZI, DURANTI, LACQUANTI,  
MELILLA, NARDI, NICCHI, PAGLIA, PALAZZOTTO, PELLE-  
GRINO, PIAZZONI, ZAN**

Modifiche alla legge 6 luglio 2012, n. 96, e altre disposizioni concernenti il finanziamento privato e la trasparenza dell'attività dei partiti e movimenti politici nonché la disciplina e i limiti dei rimborsi per le spese elettorali effettivamente sostenute

*Presentata l'11 aprile 2013*

ONOREVOLI COLLEGHI! — In tutto il mondo figurano forme di finanziamento della politica insieme a forme di adeguata pubblicità amministrativa. I soli Paesi che escludono tale finanziamento sono situati in Africa e in Asia: Iran, Afghanistan, Egitto, Libia, per citarne alcuni.

Da ultimo, nel nostro Paese, a fronte della problematica che è sottesa al finanziamento dei partiti, sempre più spesso viene invocata, quale possibile ed unica soluzione, l'abolizione del finanziamento pubblico. Un approccio al tema culturalmente sbagliato, in quanto un intervento sulla materia — che, ad avviso dei propo-

— nenti, non può non ritenersi necessario — deve trovare il presupposto nella trasparenza della gestione dei partiti e dei gruppi che li rappresentano nelle istituzioni. Questa sola può essere la premessa per una risposta adeguata e compiuta alla tematica « soldi e politica ».

Per tali motivi, i proponenti hanno ritenuto di sottoporre al Parlamento la presente proposta di legge che, a partire dall'abolizione di un finanziamento diretto da parte dello Stato non collegato a spese elettorali effettivamente sostenute da partiti, movimenti e liste, valorizza la contribuzione privata dei cittadini, in armonia

con quanto sancito a livello costituzionale dall'articolo 49 della Costituzione che recita: «Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale», ponendo, in ogni caso, severi paletti al finanziamento spesso oscuro e mascherato da parte di società private (soprattutto nella fornitura di servizi) e promuovendo precisi strumenti di pubblicità dei bilanci e delle situazioni patrimoniali delle persone politicamente esposte (siano essi o meno componenti di assemblee elettive); non ultimo, si propongono stringenti divieti all'utilizzo di servizi di società loro collegate.

Principio cardine e premessa della presente proposta di legge è, dunque, l'eliminazione della possibilità di accedere, da parte delle liste, dei partiti e dei movimenti, ad un qualunque rimborso che non sia relativo a spese effettivamente connesse allo svolgimento della campagna elettorale. Si propone, altresì, tra le misure, una riduzione del Fondo unico per turno elettorale a 75 milioni di euro da ripartire sulla base delle percentuali ottenute, ma nella misura massima pari all'importo relativo alle spese effettivamente sostenute in campagna elettorale.

È stato rivisto, inoltre, il meccanismo del credito d'imposta a scaglioni sui contributi che le persone fisiche versano alle liste, ai partiti e ai movimenti politici: se il contributo è compreso nei 2.500 euro, il credito di imposta è del 90 per cento; se è compreso tra 2.501 euro e 10.000 euro, è del 50 per cento; se è compreso tra 10.001 euro e 25.000 euro, è del 25 per cento, se è compreso tra 25.001 euro e 50.000 euro, è del 10 per cento. Il limite massimo di contribuzione individuale annuale è stato fissato a 100.000 euro.

Destinatari dei rimborsi per le spese effettivamente sostenute per la campagna elettorale sono, nel dettaglio, solo le liste, i partiti e i movimenti politici che abbiano uno statuto basato su principi democratici, previamente depositato presso un notaio, e che in ogni caso abbiano ottenuto almeno

il 2 per cento dei voti validamente espressi o almeno un eletto o una eletta ad una consultazione elettorale regionale, nazionale o europea.

In relazione al principio della trasparenza, si prevede, da un lato, l'obbligo di rendicontazione annuale trasparente per tutte le liste, i partiti e i movimenti che nelle consultazioni elettorali abbiano conseguito almeno un eletto o una eletta nelle assemblee e, dall'altro, la tracciabilità di tutte le operazioni economiche effettuate dagli stessi per importi superiori a 250 euro. Si propone, inoltre, l'evidenza pubblica in relazione alle contribuzioni superiori a 1.000 euro l'anno.

Si introduce, peraltro, l'obbligo relativo alla pubblicazione annuale del patrimonio e delle attività finanziarie dei parlamentari e dei consiglieri regionali, nonché dei *leader* di liste, partiti e movimenti politici. Si stabilisce, altresì, il divieto di fornitura di beni o servizi alle liste, partiti e movimenti politici, nonché ai gruppi regionali, parlamentari ed europei, da parte di società legate direttamente o indirettamente e riconducibili a *leader*, amministratori e componenti di organismi politici esecutivi di livello regionale e nazionale, e loro parenti.

All'eventuale inottemperanza degli obblighi di rendicontazione e alle altre previsioni relative alla trasparenza, nonché alla violazione del divieto di fornitura di beni o servizi da parte di società legate a componenti di organismi politici (o loro parenti), la proposta di legge riconnette sanzioni a carico del legale rappresentante e dei componenti dell'organismo che, in base allo statuto, è tenuto ad approvare il bilancio.

I proponenti sottopongono la presente proposta di legge all'attenzione del Parlamento quale contributo ad un ampio dibattito sul tema, auspicando, in ogni caso, che la questione del finanziamento pubblico della politica, e quindi delle opportunità, sia affrontato nell'ambito di una discussione sull'organica attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Abrogazione della legge 3 giugno 1999, n. 157, in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie).*

1. La legge 3 giugno 1999, n. 157, è abrogata.

## ART. 2.

*(Rimborso alle liste, partiti e movimenti politici delle sole spese effettivamente sostenute per le consultazioni elettorali).*

1. Alle liste, ai partiti e ai movimenti politici è attribuito il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la campagna elettorale in occasione del rinnovo del Parlamento europeo, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e dei consigli regionali, nel caso abbiano ottenuto almeno il 2 per cento dei voti validi o almeno un eletto nelle rispettive consultazioni. Per la regione Trentino-Alto Adige, i suddetti rimborsi si riferiscono alle elezioni per i consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. I rimborsi per le spese sostenute dai soggetti indicati al comma 1 sono ripartiti tra gli stessi in proporzione ai voti ottenuti in occasione delle elezioni per le quali si richiede il rimborso. Gli stessi sono erogati sulla base dell'effettivo rendiconto delle spese elettorali sostenute dalla lista, dal partito o dal movimento politico e possono riguardare esclusivamente le spese di cui al comma 3 connesse allo svolgimento della campagna elettorale.

3. Sono rimborsabili, ai sensi del presente articolo, le spese sostenute in relazione a:

a) materiale tipografico, inclusi carta e inchiostri in esso impiegati, effettuate nei novanta giorni precedenti la data del voto;

b) acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani, periodici e siti *web*, effettuate nei novanta giorni precedenti la data del voto;

c) allestimenti e servizi connessi a manifestazioni elettorali convocate in occasione della consultazione elettorale per la quale si chiede il rimborso, effettuate nei novanta giorni precedenti la data del voto;

d) canoni di affitto di locali; nel caso in cui siano abitualmente destinati a sede della lista, del partito o del movimento politico, per l'intero anno in cui si svolge la consultazione elettorale per la quale si chiede il rimborso;

e) personale, già dipendente della lista, del movimento o del partito politico, per l'intero anno in cui si svolge la consultazione elettorale per la quale si chiede il rimborso.

4. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera medesima, sono attribuiti i rimborsi per le spese elettorali concernenti il rinnovo della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei consigli regionali e dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Con deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica, resa esecutiva con decreto del Presidente del Senato medesimo, sono attribuiti i rimborsi per le spese elettorali concernenti il rinnovo del Senato della Repubblica.

6. Le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati e del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica con cui sono attribuiti i rimborsi sono adottate in attuazione dei criteri stabiliti dagli articoli 9 e 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, e dall'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, sulla base dei fondi trasferiti dal Ministero dell'economia e delle finanze.

7. L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi agli organi di cui al comma 1 è pari, per ciascun anno di legislatura degli organi stessi, a euro 18.750.000.

8. In relazione alle spese sostenute per le elezioni nella circoscrizione Estero, i fondi di cui al comma 7 relativi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, sono incrementati nella misura dell'1,5 per cento del loro ammontare. Ciascuno dei due importi aggiuntivi di cui al precedente periodo è suddiviso tra le ripartizioni della circoscrizione Estero in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna ripartizione è suddivisa tra le liste di candidati in proporzione ai voti conseguiti nell'ambito della ripartizione. Partecipano alla ripartizione della quota le liste che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella ripartizione o che abbiano conseguito almeno il 4 per cento dei voti validamente espressi nell'ambito della ripartizione stessa. Si applica il comma 13 dell'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

9. I rimborsi di cui al presente articolo sono corrisposti esclusivamente per l'anno in cui si svolge l'elezione dell'organo per la quale essi sono richiesti, entro centoventi giorni dalla proclamazione degli eletti.

10. Le somme erogate, o da erogare, ai sensi del presente articolo e ogni altro credito vantato dalle liste, partiti o movimenti politici possono costituire oggetto di operazioni di cartolarizzazione e sono in ogni caso cedibili a terzi.

11. Le risorse erogate ai partiti secondo le previsioni di cui alla presente legge costituiscono, ai sensi dell'articolo 2740 del codice civile, garanzia ai fini dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte da parte delle liste dei partiti e dei movimenti politici beneficiari delle stesse. I creditori delle liste, dei partiti e dei movimenti politici di cui alla presente legge non possono pretendere direttamente dagli amministratori dei medesimi l'adempimento delle obbligazioni della lista, del partito o del movimento politico se non qualora questi ultimi abbiano agito con dolo o colpa grave.

12. In caso di eventuali rinunce al rimborso da parte di liste, partiti o movimenti politici, non si fa luogo alla distribuzione dell'eventuale somma rimanente tra le liste, i partiti o i movimenti politici, neanche a fronte di relativa richiesta.

13. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di liquidazione delle somme dovute ai sensi del comma 1, sono individuati le liste, i partiti e i movimenti politici aventi diritto ed è disciplinata la liquidazione del fondo di garanzia di cui al comma 11.

### ART. 3.

*(Rimborso delle spese sostenute nella campagna elettorale ai comitati promotori di consultazioni referendarie).*

1. In caso di consultazioni relative a uno o più quesiti referendari, ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione, dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale, ai comitati promotori della consultazione referendaria è attribuito un rimborso per le spese di cui al comma 3 dell'articolo 2 sostenute in occasione della campagna elettorale, pari alla somma risultante dalla moltiplicazione di un euro per ogni firma valida fino alla concorrenza della cifra minima necessaria per la validità della richiesta e fino ad un limite massimo pari complessivamente a euro 2.582.285 annui, a condizione che la consultazione referendaria abbia raggiunto il *quorum* di validità di partecipazione al voto.

2. La richiesta del rimborso delle spese di cui al presente articolo è avanzata al Presidente della Camera dei deputati entro il trentesimo giorno successivo alla data di svolgimento della consultazione referendaria e può avere ad oggetto esclusivamente le spese indicate al comma 2 dell'articolo 2.

3. I beneficiari del rimborso sono tenuti, ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e successive modificazioni, a dare evidenza in apposito rendiconto annuale delle somme ricevute me-

diante i versamenti certificati ai sensi della presente legge che superino la cifra di euro 1.000, provvedendo alla pubblicazione nel proprio sito *internet* o attraverso gli organi di stampa.

4. Si applica, in quanto compatibile, la procedura di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, come modificato dall'articolo 4 della presente legge.

#### ART. 4.

(*Modifiche alla legge 6 luglio 2012, n. 96*).

1. Alla legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« 1. I contributi pubblici per le spese sostenute dalle liste, dai partiti e dai movimenti politici sono ridotti a euro 75.000.000 annui. L'importo di cui al presente comma è da considerare come limite massimo »;

b) la rubrica dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente: « *Richiesta dei rimborsi per le spese elettorali connesse all'effettivo svolgimento della campagna elettorale* »;

c) il comma 1 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« 1. Le liste, i partiti e i movimenti politici che intendono usufruire dei rimborsi per le spese elettorali connesse all'effettivo svolgimento della campagna elettorale ne fanno richiesta, a pena di decadenza, al Presidente della Camera dei deputati o al Presidente del Senato della Repubblica, secondo le rispettive competenze, entro il trentesimo giorno successivo alla data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo, dei consigli regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano »;

d) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« ART. 5 — (*Obbligo di iscrizione nell'elenco nazionale delle liste, dei partiti e dei movimenti politici*). — 1. Le liste, i partiti e i movimenti politici, anche ai fini dei rimborsi previsti dalla presente legge, sono tenuti all'iscrizione in un elenco nazionale, appositamente istituito presso la Camera dei deputati. L'iscrizione si perfeziona con il deposito presso la Camera dei deputati dello statuto, nonché di ogni eventuale successiva modifica, che deve prevedere:

a) lo svolgimento di un'assise congressuale democratica almeno ogni tre anni;

b) la presenza di organismi decisionali plurali, che decidono sulla base del principio democratico;

c) la presenza di organismi di garanzia;

d) la presenza di organismi di controllo contabile, retti da soggetti iscritti all'ordine dei revisori contabili;

e) l'attestazione dell'avvenuto deposito dello statuto della lista, del partito o del movimento politico presso un notaio.

2. I soggetti iscritti nell'elenco nazionale trasmettono annualmente alla Camera dei deputati, in via telematica, una dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti di cui al comma 1.

3. Ai fini del presente articolo, nel caso la lista risulti dall'unione di diverse liste, partiti o movimenti politici, i requisiti di cui al comma 1 si applicano alle singole componenti »;

e) all'articolo 9:

1) i commi 1 e 2 sono abrogati;

2) al comma 4, terzo periodo, le parole: « sono trasmessi alla Commissione la relazione contenente il giudizio espresso sul rendiconto dalla società di revisione di cui al comma 1 del presente articolo, nonché il verbale di approvazione del rendiconto medesimo » sono sostituite

dalle seguenti: « è trasmesso alla Commissione il verbale di approvazione del rendiconto »;

3) al comma 9, le parole: « o la relazione della società di revisione » sono soppresse;

4) al comma 20, le parole: « la relazione della società di revisione e » sono soppresse.

#### ART. 5.

*(Credito d'imposta per contributi volontari in denaro in favore di liste, partiti e movimenti politici).*

1. Alle persone fisiche che erogano contributi volontari in denaro in favore di liste, partiti e movimenti politici che hanno ottenuto almeno il 2 per cento dei voti validi o almeno un eletto in una delle consultazioni elettorali regionali, nazionali o europee tenutesi nell'ultimo anno, è riconosciuto, a decorrere dal periodo d'imposta successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, un credito di imposta pari al:

a) 90 per cento della porzione del contributo volontario che va da 0 a 2.500 euro;

b) 50 per cento della porzione del contributo volontario che va da 2.501 a 10.000 euro;

c) 25 per cento della porzione del contributo volontario che va da 10.001 a 25.000 euro;

d) 10 per cento della porzione del contributo volontario che va da 25.001 a 50.000 euro.

2. La contribuzione individuale massima è di 100.000 euro annui *pro capite*.

3. Il versamento del contributo non costituisce operazione effettuata nell'esercizio di impresa commerciale.

4. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e

successive modificazioni, dal giorno successivo alla data del versamento del contributo. Esso non è cedibile a qualunque titolo e non concorre alla formazione del reddito soggetto all'imposta sul reddito delle persone fisiche. I contribuenti i cui redditi rientrano nella disciplina di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, possono richiedere che il credito d'imposta di cui al presente articolo sia computato in diminuzione delle ritenute operate nei loro confronti, fino a concorrenza del credito stesso.

5. Per fruire del credito d'imposta di cui al presente articolo, il versamento dei contributi deve essere eseguito:

a) su un conto corrente bancario o postale dedicato in modo esclusivo alla raccolta dei contributi medesimi che deve essere segnalato adeguatamente dalla lista, dal partito o dal movimento politico beneficiario preventivamente comunicato al Presidente della Camera dei deputati;

b) con carta di credito o di debito o *bancomat*, il cui accredito è previsto sul conto corrente bancario o postale di cui alla lettera a).

6. La ricevuta del pagamento effettuato tramite carta di credito, *bancomat* o bonifico bancario costituisce titolo idoneo per fruire del credito d'imposta di cui al comma 1.

7. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, beneficiari del contributo sono tenuti, ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e successive modificazioni, a dare evidenza in apposito rendiconto annuale delle somme ricevute mediante i versamenti certificati ai sensi della presente legge che superino la cifra di euro 1.000, provvedendo alla pubblicazione nel proprio sito *internet* o attraverso gli organi di stampa.

8. Nel caso in cui la somma dei crediti d'imposta di cui beneficiano le persone fisiche che effettuano i contributi volontari superino la cifra di euro 16.000.000 annui, il fondo di cui all'articolo 1 della presente

legge è ridotto proporzionalmente ai voti riportati da ciascuna lista, partito o movimento politico.

9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

10. Il comma 1-*bis* dell'articolo 15 e l'articolo 78 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono abrogati.

#### ART. 6.

*(Trasparenza dei bilanci delle liste, dei partiti e dei movimenti politici).*

1. Gli obblighi previsti dall'articolo 5 e dall'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, come modificati dalla presente legge, sono estesi a tutte le liste, i partiti e i movimenti politici che abbiano ottenuto almeno un eletto all'interno di un consiglio regionale, della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica o del Parlamento europeo, a prescindere dall'eventuale richiesta di rimborso elettorale.

2. Le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, in relazione ai soggetti di cui al comma 1 sono fissate all'importo di euro 250.

#### ART. 7.

*(Disposizioni di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione).*

1. Le persone giuridiche hanno il divieto di contribuire direttamente o indirettamente con servizi a carattere gratuito in favore di liste, partiti e movimenti politici, in occasione di consultazioni elettorali regionali, politiche ed europee, se il

valore economico del servizio reso è superiore a 5.000 euro annui.

2. Le liste, i partiti e i movimenti politici, nonché i gruppi politici regionali, parlamentari ed europei non possono stipulare contratti per la fornitura di beni o servizi professionali, con esclusione dei contratti di lavoro subordinato o di collaborazione, con persone fisiche che siano componenti degli organismi politici esecutivi di carattere regionale o nazionale, o parenti in linea retta in qualsiasi grado o in linea collaterale fino al sesto grado. Il divieto di cui al precedente periodo si applica anche alle società di cui le stesse persone fisiche siano amministratori o detengano quote, anche di minoranza.

3. Tutti i candidati, se eletti, hanno l'obbligo di pubblicare nel sito *internet* dell'organismo di elezione la loro dichiarazione dei redditi annuale, nonché tutte le quote superiori al 3 per cento del capitale delle società possedute, a qualunque titolo, anche all'estero. Il suddetto obbligo è esteso ai rappresentanti legali delle liste, nonché ai membri degli organismi esecutivi regionali e nazionali che abbiano ottenuto nei cinque anni precedenti almeno un eletto nelle elezioni per il rinnovo dei consigli regionali, della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica o del Parlamento europeo, che vi provvedono nel sito del proprio partito o movimento, a prescindere dall'eventuale richiesta di rimborso elettorale.

4. Chiunque ricopra una carica elettiva, ad ogni livello, è tenuto a dichiarare, a mezzo stampa o attraverso il proprio sito *internet*, qualunque contributo ricevuto a titolo di liberalità da persone fisiche o giuridiche superiore a 5.000 euro entro tre mesi dal ricevimento, nonché a rispettare gli obblighi di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e successive modificazioni. L'obbligo sussiste anche in caso di contributi erogati a fondazioni o comitati istituiti in favore del ruolo politico rivestito e si estende anche ai prestiti infruttiferi superiori a 5.000 euro, qualora non siano restituiti entro sei mesi dal loro conferimento. In quest'ultimo caso, il ter-

mine di tre mesi di cui al primo periodo decorre dal giorno in cui sono decorsi i sei mesi dal conferimento del prestito.

ART. 8.

*(Sanzioni).*

1. Nel caso in cui la lista, il partito o il movimento politico ometta di ottemperare agli obblighi di rendicontazione previsti all'articolo 6, la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, sanziona altresì il legale rappresentante con una multa pari a euro 50.000. Tale responsabilità si estende in solido ai membri dell'organismo che, secondo lo statuto, è tenuto ad approvare il bilancio.

2. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche in caso di falsa rendicontazione, o di mancata pubblicità della stessa, in violazione degli obblighi di cui agli articoli 6 e 7, commi 1 e 3.

3. In caso di violazione del divieto di cui all'articolo 7, comma 2, si applica una multa pari ad euro 100.000.

ART. 9.

*(Altre disposizioni).*

1. Non sono soggetti ad imposta i trasferimenti in favore di movimenti e partiti politici.

2. Alle occupazioni temporanee di suolo pubblico, di durata temporanea non superiore a trenta giorni, effettuate da movimenti e partiti politici per lo svolgimento della loro attività, si applicano le agevolazioni previste nei regolamenti comunali sulle entrate, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

ART. 10.

*(Disposizioni finanziarie).*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per la

finanza pubblica. Per lo svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica utilizzano le dotazioni umane, finanziarie e strumentali previste dalla legislazione vigente.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti della presente legge e riferisce al Parlamento ogni sei mesi, anche ai fini dell'adozione di misure correttive di eventuali effetti finanziari non previsti.

#### ART. 11.

*(Istituzione dell'elenco nazionale delle liste, dei partiti e dei movimenti politici).*

1. Con decreto del Presidente della Camera dei deputati, sono disciplinati l'istituzione e la tenuta dell'elenco di cui all'articolo 5 della legge 6 luglio 2012, n. 96, come sostituito dalla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 4 della presente legge, l'iscrizione nello stesso, le modalità di trasmissione della documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti previsti, nonché i relativi controlli.

#### ART. 12.

*(Entrata in vigore).*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal primo rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei consigli regionali e dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché al primo *referendum* cui si fa luogo ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione, successivo alla data della sua entrata in vigore.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



\*17PDL0004670\*